

Spett.le
I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
(com_affari_costituzionali@camera.it)

Art. 5. (Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri) 1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti.

Come già precedentemente indicato da questa sigla sindacale, non condividiamo la modifica dell'articolo, ritenendo che l'attuale formulazione sia sufficiente. Modificando si andrebbe ad aumentare ruoli di vertice che inevitabilmente si tradurrebbero in più costi per il bilancio dello stato. Siamo concordi nell'unificare le due organizzazioni che possono essere rette dal G.c.a., però delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, da due distinti generali brigata/divisione

Se lo scopo è quello di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri, riteniamo sia sufficiente destinare a tale incarico un Generale di brigata o Divisione.

2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: « divisione o (BANCA D'ITALIA)

Anche qui chiediamo di lasciare la norma con l'attuale formazione perché la modifica del grado inciderebbe sul bilancio dovuto all'aumento stipendiale e pensionabile. Anche perché finora pare abbia funzionato bene, non si trova ragione di tale modifica in considerazione anche del riassetto della banca d'Italia che ha visto chiudere molte sedi.

1. Al fine di rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, il numero: « 128 » è sostituito dal seguente: « 168 »; b) alla lettera c), il numero: « 2 » è sostituito dal seguente: « 10 »; c) alla lettera d), il numero: « 21 » è sostituito dal seguente: « 16 »; d) alla lettera e), il numero: « 22 » è sostituito dal seguente: « 44 »; e) alla lettera f), il numero: « 28 » è sostituito dal seguente: « 33 »; f) alla lettera g), il numero: « 53 » è sostituito dal seguente: « 63

Per le medesime ragioni, non condividiamo le modifiche della pianta organica per quanto concerne i ruoli indicati dalla **lettera A alla lettera D**. Proponiamo di dirottare tali fondi su restai ruoli indicati dalle **lettere E F G** che materialmente sono quelli che procedono alle "attività sul campo".

Roma, 28 gennaio 2025

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

